

UNI 10436/96

Manutenzione caldaie autonome o quelle con potenza inferiore a 35 kW

Per individuare ogni quanto vanno effettuati gli interventi di manutenzioni, fanno fede, in ordine gerarchico, queste indicazioni:

1. Le indicazioni fornite con apposita nota da chi ha costruito l'impianto, cioè la "ditta installatrice".
2. Le indicazioni fornite dal fabbricante degli apparecchi, così come indicato sul libretto d'uso, che non va confuso con il libretto d'impianto o di centrale.
3. Le indicazioni fornite dalle normative UNI e CEI della caldaia, come ad esempio la norma UNI 10436/96 per le caldaie autonome o quelle con potenza inferiore a 35 kW, oppure la norma UNI 10435/95 per le caldaie condominiali o con potenza superiore a 35 kW.
4. Se non sono presenti le indicazioni di cui ai punti 1-2-3, allora il responsabile dell'impianto deve attivarsi per recuperare una copia delle istruzioni tecniche della caldaia in suo possesso.

Solitamente tutti i produttori prescrivono un periodo di manutenzione annuale, ma questo non significa che ci sia l'obbligo di effettuare la revisione ogni anno. Come detto, fanno fede le indicazioni riportate sopra.

CONTOLLO FUMI

Per quanto riguarda il controllo del rendimento dei fumi di combustione (e quindi il controllo dell'efficienza energetica della caldaia), le scadenze variano a seconda della tipologia di impianto e alla potenza termica:

- Caldaie alimentate a combustibile liquido o solido, di potenza termica compresa fra 10 e 100 kW: ogni 2 anni
- Caldaie alimentate a combustibile liquido o solido, di potenza termica superiore a 100 kW: ogni anno
- Caldaie alimentate a gas, metano o gpl, di potenza termica compresa fra 10 e 100 kW: ogni 4 anni
- Caldaie alimentate a gas, metano o gpl, di potenza termica superiore a 100 kW:

ogni 2 anni

Inoltre la prova e l'analisi dei fumi deve essere effettuata anche nei seguenti casi:

- prima accensione della caldaia
- sostituzione di apparecchi del sottosistema di generazione (es. generatore di calore)
- nel caso in cui vengano effettuati interventi che non siano quelli periodici indicati sopra, ma che comportino una modifica dell'efficienza energetica

VECCHIE REGOLE PER CONTROLLO FUMI In passato, prima dell'entrata in vigore del DPR 74/2013 (e cioè fino al 11/07/2013) erano invece in vigore queste regole per la periodicità del controllo fumi, che ora non sono più valide:

- Impianti a combustibili liquidi e solidi di qualsiasi potenza: 1 anno
- Impianti a gas con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW: 1 anno
- Impianti a gas con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW e installati da più di 8 anni: 2 anni
- Impianti a gas con potenza nominale del focolare inferiore < 35 kW e con focolare aperto: 2 anni
- Tutte le altre tipologie di impianto, con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, a gas stagni e installati da meno di 8 anni: 4 anni
- Tutte le altre tipologie di impianto, con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, a gas con focolare aperto, ad aria calda e installati da meno di 8 anni: 4 anni

Documentazione

Chi effettua la manutenzione e il controllo, alla fine delle verifiche, deve compilare il libretto di impianto e deve rilasciare il certificato di conformità per il lavoro eseguiti e deve aggiornare la documentazione tecnica della caldaia, cioè il libretto d'impianto, la targa dell'apparecchio e il certificato di conformità e deve rilasciare un apposito "rapporto di controllo e manutenzione" e l'esito dei controlli dei fumi di combustione.

Può anche essere rilasciato il "bollino verde" da utilizzare per l'autodichiarazione.

Per i controlli bisogna rivolgersi esclusivamente a ditte abilitate.